



CITTA' DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore III

Ufficio Programmazione Urbanistica - Edilizia Privata e per le attività terziarie

Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento della Commissione sismica di cui all'art. 4/bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e s.m.i.

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 26/02/2026

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

**ART. 1 – PREMESSA - ATTIVITÀ E FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI, ALLE UNIONI
DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA**

ART. 2- ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA

ART. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

ART. 4 - SHORT LIST

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' - CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 7 - DURATA – PROROGA - SOSTITUZIONE - DECADENZA

**ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER SPESE ISTRUTTORIE E DI
FUNZIONAMENTO**

ART. 9 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO E TITOLO SISMICO

ART. 11 - NORME DI RINVIO

ART. 12 - AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 9 del 07.01.1983: *«Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico»*, così come successivamente modificata ed integrata da:
 - la L.R. n.19 del 28 dicembre 2009;
 - la L.R. n.7 del 05 maggio 2011;
 - la L.R. n.1 del 27 gennaio 2012;
 - la L.R. n.5 del 6 maggio 2013;
 - la L.R. n.16 del 7 agosto 2014.
 - la L.R. n.10 del 9 maggio 2016;
 - la L.R. n.22 del 8 agosto 2016;
 - la L.R. n.38 del 23 dicembre 2016;
 - la L.R. n.19 del 22 giugno 2017;
 - la L.R. n.20 del 28 luglio 2017;
 - la L.R. n.38 del 29 dicembre 2017;
 - la L.R. n.28 del 8 agosto 2018;
 - la L.R. n.38 del 29 dicembre 2020;
 - la L.R. n. 26 del 16 ottobre 2025.
- Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: *«Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania»* così come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 2 del 21/02/2011, dal Regolamento Regionale n. 2 del 09/03/2012 e dal Regolamento Regionale n. 9 del 27/07/2020.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04.04.2012: *«Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - art. 4-bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata»*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28.06.2012: *«Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica»*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 03.06.2014: *«Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2014 (art. 4.bis L.R. 9/83, D.G.R. 161/12)»*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 334 del 14.06.2017: *«Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2017 (art. 4.bis L.R. 9/83, D.G.R. 161/12)»*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 15.06.2020: *«Modifica del "Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania" n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83»*.

- Decreto Dirigenziale n. 362 del 05.08.2020: «*Regolamento regionale n°9 del 27.07.2020. Modifiche al Regolamento regionale 11.02.2010, n°4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania) - Approvazione modulistica ai sensi dell'art.13*».

ART. 1 - PREMESSA - ATTIVITÀ E FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI ALLE UNIONI DI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ed in particolare l'attività e il funzionamento della Commissione di cui all'art. 4 bis della stessa Legge Regionale.

2. Si precisa che, al Comune di Caserta:

- con Delibera di Giunta Regionale n°162 del 03/06/2014 (B.U.R.C. n. 39 del 09.06.2014), veniva sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, **del tipo -A-** ovvero: *trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 ss.mm.ii., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza strutturale superi i metri 10,50;*
- successivamente, con Delibera di Giunta Regionale n°334 del 14/06/2017 (B.U.R.C. n. 49 del 19/06/2017), venivano trasferite le attività e funzioni **del tipo -B-** ovvero: *trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 ss.mm.ii., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per le opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50;*

e pertanto il Comune per effetto delle suddette delibere poteva espletare le funzioni e le attività relativamente alle opere aventi altezza strutturale inferiore a 10,50 ml relative sia a Opere Private che a Opere Pubbliche e di interesse pubblico e strategico.

3. Nel giugno 2020, la Regione Campania con Delibera n°290/2020 ha apportato modifiche del "*Regolamento per l'espletamento delle attività di Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, Denuncia dei lavori, Autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del Rischio Sismico in Campania*" (regolamento n° 4/2010, di attuazione della L.R. 9/83).

L'integrazione al Regolamento n°4/2010 si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 e all'entrata in vigore di nuove norme in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi. In particolare il Regolamento Regione Campania n°4/2010 è stato aggiornato alle modifiche del D.P.R. 380/2001, ed è stata prevista in materia antisismica la differenza tra:

- **interventi "rilevanti"** nei riguardi della pubblica incolumità;
- **interventi di "minore rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità;
- **interventi "privi di rilevanza"** nei riguardi della pubblica incolumità;

In particolare è stato previsto un procedimento semplificato per gli interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza

4. La Legge Regionale n.26 del 16/10/2025 art. 1, ha apportato modifiche all'art. 4 bis della L.R. 9/83, in particolare:

a) il comma 1 è stato sostituito dal seguente:

“Le attività e le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;

b) si è aggiunto il comma 1 ter che recita:

“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio civile. Restano in capo al Genio civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

5. La stessa Regione Campania con la Deliberazione di G. R. n.161 del 04/04/2012 avente ad oggetto:

“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”. approvava le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, stabilendo specificatamente le funzioni per la prevenzione del rischio sismico, oggetto di trasferimento ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata.

6. Le suddette linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale n.9/83 fornite con D.G.R. 161/2012, devono intendersi conseguentemente modificate, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4 bis dalla L.R. 9/83 dalla L. R. n.26 del 16/10/2025 e delle disposizioni del Regolamento regionale n°4 del 11.02.2010 aggiornato nel luglio 2020.

Di seguito si elencano le funzioni e le attività trasferite per la prevenzione del rischio sismico che sono state oggetto di trasferimento ai comuni, alle unioni di comuni o ai comuni in forma associata per effetto delle modifiche legislative di cui innanzi:

- La ricezione delle denunce dei lavori, con eccezione di quelle relative ad *opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso*

della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00"(art.2 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.);

- La ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (art.2, comma 5, L.R. 9/83 e ss.mm.ii.);
- Lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di *Autorizzazione Sismica* (art.4 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.), con eccezione di quelle relative ad *opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00. "*;
- Il rilascio dei provvedimenti di *Autorizzazione Sismica*, per gli interventi "*rilevanti*" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quelli di cui all'articolo 4, comma 1 della legge Regionale 9/1983, lettere c), d), e):

c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

d) sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2;

con eccezione di quelli relativi ad *opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00. "*;

- Lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dell'Attestazione dell'avvenuta consegna di *Deposito Sismico* previsto per gli interventi di cui all'articolo 1 della L.R. 9/1983 da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (Zone 3) individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n°5447 del 07.12.2002, ad eccezione di quelli di cui all'art.4, comma 1 della L.R. 9/1983 (art.4 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.);
- Il rilascio dei provvedimenti di *Deposito Sismico*, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art 4 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.);
- Lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio "*dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità*" (art. 2 ter del R.R. 04/2010 e ss.mm.ii.) individuati dall'articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo. Sono escluse le *opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di*

struttura interrata supera i metri 4,00.”;

- Il rilascio *"dell'Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità"*, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10 della L.R. 9/1983 e ss.mm.ii. prevista per i lavori minori e conservazione dei relativi atti;
- Il rilascio di una copia della Denuncia dei lavori *"per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità"*, di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, munita di protocollo e con relativi allegati, comprovante l'avvenuta ricezione della Denuncia da parte dell'Ufficio Rischio Sismico, con eccezione delle opere *la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;*
- I controlli sulla progettazione con metodi a campione come disciplinato dall'art.4 del R.R. 04/2010 e ss.mm.ii., e afferenti opere *la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;*
- I controlli sulla realizzazione così come disciplinato dagli artt.6 e 8 del R.R. 04/2010 e ss.mm.ii.;
- La ricezione della Relazione a Struttura Ultimata redatta dal Direttore dei Lavori (art.5 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (art.9 R.R. 04/2010 e ss.mm.ii.), con eccezione di quelle relative ad opere *la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;*
- La ricezione degli atti e del certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore in Corso d'Opera (art.5 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.), e rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito degli stessi di norma entro il termine di quindici giorni (art.10 R.R. 04/2010 e ss.mm.ii.), con eccezione di quelli relativi ad opere *la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;*
- La ricezione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori (art.5 L.R. 9/83 e ss.mm.ii.), e rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito dello stesso di norma entro il termine di quindici giorni (art.9 e 10 R.R. 04/2010 e ss.mm.ii.), con eccezione di quelli relativi ad opere *la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;*
- La ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti

sismici emessi dai Comuni, dall'unione di Comuni o Comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

- La conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- La ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/ collaudatore/costruttore;
 - voltura dei provvedimenti sismici rilasciati.

Restano in capo al Genio civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00."

Il limite di altezza per le sopraelevazioni (art.90 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.), ai fini della verifica del superamento dei "metri 16,50" di altezza strutturale, è riferito alla configurazione altimetrica dell'opera dopo la prevista esecuzione dell'intervento edilizio progettato.

Tanto premesso, ad esito di tale percorso di riforma e consapevoli della complessità e dell'importanza della materia di prevenzione del rischio sismico, si rende necessario approvare il presente Regolamento che prevede l'istituzione e il funzionamento della Commissione sismica di cui all'art. 4/bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9. e ss.mm.ii. al fine del rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.";

per.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, il Comune di Caserta si doterà di una struttura tecnico-amministrativa, composta come di seguito:

- **Commissione di tecnici competenti per l'istruttoria e l'esame dei progetti** (di seguito denominata **Commissione Sismica**), così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate;
- **Unità tecnica**, scelta tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione e per le attività di raccordo tra l'Ufficio Rischio Sismico e la Commissione;

- **Responsabile del Procedimento Sismico** individuato nella figura del Dirigente del III Settore del Comune di Caserta, il quale sarà responsabile del Procedimento Amministrativo legato alle procedure di rilascio dei provvedimenti sismici e degli adempimenti connessi, e cioè:
 - rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione Sismica;
 - trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc.;
 - Responsabile della Vigilanza Edilizia di cui all' art.27 del D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui alla L.R. 9/83 e al Reg.to Regionale n. 4/2010.

2. Il Comune con il presente regolamento, provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della Commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.4-bis della Legge Regionale 9/1983 e ss.mm.ii.
3. Tenuto conto del numero di abitanti di Caserta - circa 73.000 abitanti (aggiornamento dicembre 2025) e delle modifiche introdotte dalla L. R. n.26 del 16/10/2025 (in ordine all'ampliamento delle competenze trasferite in materia sismica ai comuni per effetto dell'aumento dell'altezza strutturale degli edifici) si stabilisce di istituire numero **TRE** Commissioni Sismiche.

ART. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Sismica è nominata dal Sindaco del Comune con proprio Decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4-bis della Legge Regionale 9/1983, così come modificata dalla L.R. n°1/2012.
2. La Commissione Sismica, come prescritto al comma 2 dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., come modificato dalla Legge Regionale n°1/2012 e dall'art.1, comma 50, della legge Regionale n°28/2018 è così composta:
 - *tre tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici;*
 - *un geologo, che può esprimersi solo per quanto attiene le proprie competenze;*
 - *un geometra, che può esprimersi solo per quanto attiene le proprie competenze.*
3. I componenti della commissione sono scelti per sorteggio nell'ambito degli appositi elenchi (*short list*) istituiti presso il Comune di Caserta, III Settore (ufficio rischio sismico), tramite avviso pubblico. Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione sismica saranno effettuate da una commissione interna all'amministrazione comunale costituita dal dirigente del III Settore e da due funzionari tecnici. Con apposito "verbale di sorteggio della commissione sismica" il dirigente darà atto della operazione stessa e dei nominativi dei professionisti sorteggiati.
4. Il Decreto Sindacale di nomina di cui al comma 1, individuerà, il Presidente della Commissione tra coloro che sono in possesso del requisito di Collaudatore in Corso d'Opera ai sensi della L.R. n. 9/83.
5. Al fine di garantire la presenza costante in commissione del maggior numero dei componenti, con la

modalità del sorteggio di cui al comma 3, saranno individuati, con il decreto sindacale di nomina di cui al comma 1, anche i **componenti supplenti**, in numero pari a quello dei componenti titolari e aventi le medesime professionalità.

6. Il dirigente del III Settore individua, a supporto di ogni Commissione Sismica, l'unità tecnica di cui all'art.2 tra i dipendenti comunali di categoria "C /D". Il personale designato quale unità tecnica svolgerà la funzione di segretario verbalizzante nelle sedute della commissione e di tutte quelle attività accessorie e complementari di raccordo tra l'Ufficio Rischio Sismico e la Commissione stessa, oltre che alla conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

ART. 4 - SHORT LIST

1. Ai fini dell'individuazione dei componenti della Commissione Sismica verranno istituiti tre elenchi di professionisti:
 - Elenco di tecnici ingegneri/architetti;
 - Elenco dei geometri;
 - Elenco dei geologi;
2. Le *short list* non costituiscono procedura selettiva, né para - concorsuale, né parimenti prevedono la formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo delle figure professionali in esso elencate, ma assolvono alla sola funzione prevista dalle finalità dell'art. 4/bis della L. R. n.9/83 e ss.mm.ii..
3. Le *short list* saranno istituite presso il Comune di Caserta, III Settore - ufficio rischio sismico, con procedimento di evidenza pubblica a seguito di pubblicazione di manifestazione d'interesse a produrre candidatura allo scopo, da parte dei professionisti interessati ed in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per ricoprire l'incarico. La scelta dei professionisti avverrà per sorteggio dalle relative *short list*.
4. L'Elenco dei professionisti per la nomina quale componenti della Commissione Sismica avrà efficacia per tutta la durata di efficacia della Commissione Sismica a costituirsi, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' - CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri delle Commissioni che operano a norma del presente Regolamento, si applicano le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00.
2. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
3. I Componenti della commissione decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.

4. La carica di membro della Commissione Sismica Comunale è incompatibile con:
- a) quella di membro di altre Commissioni Comunali dell'Ente;
 - b) dipendenti (continuativi o temporanei) e Amministratori in carica del Comune di Caserta, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di quarto grado;
 - c) soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione sismica Comunale stessa;
 - d) soggetti che rivestano cariche politiche e/o qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi;
 - e) ai componenti della Commissione si applicano altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.
5. I componenti della Commissione Sismica direttamente interessati a specifici progetti e/o argomenti (di natura pubblica o privata) devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste nelle ipotesi in cui:
- a) i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi personali e/o facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado;
 - b) il componente partecipi in qualità di committente, progettista/verificatore architettonico, progettista/verificatore strutturale, direttore dei lavori, collaudatore o geologo, ovvero intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento sottoposto all'esame della Commissione Sismica Comunale.

Il mancato rispetto dell'obbligo di astensione comporta la decadenza dall'incarico e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione Sismica è convocata ogni volta che il dirigente del III Settore (ufficio rischio sismico) ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al mese al fine del rispetto dei termini di legge per il rilascio dei provvedimenti sismici.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno 3 giorni prima e nei casi d'urgenza almeno 24 ore prima dell'adunanza, completo dell'elenco dettagliato delle istanze da esaminare e del modello di dichiarazione di astensione per motivi di incompatibilità/conflitto di interesse.
3. I componenti convocati sono tenuti a comunicare, tramite P.E.C., la loro partecipazione almeno 18 ore prima della seduta. In caso di impossibilità a garantire la presenza in commissione, gli stessi dovranno motivare le ragioni dell'assenza stessa.

Contestualmente alla conferma alla partecipazione, i componenti dovranno trasmettere, il modello di

dichiarazione di astensione per motivi di incompatibilità/conflitto di interesse, debitamente compilato, firmato e con allegata copia del documento di identità, da cui si evinca se ricorra o meno l'incompatibilità o il conflitto di interesse, in maniera tale da consentire la nomina, se del caso, del componente supplente;

4. Nei casi di impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico o in caso di situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, si procederà alla sostituzione con il corrispondente membro supplente. La sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del procedimento stesso;
5. Le sedute della Commissione Sismica si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o sua figura supplente designata nel Decreto Sindacale ed il geologo o sua figura supplente designata nel Decreto Sindacale;
6. A parità di voti prevale il voto del Presidente;
7. Per ogni seduta della commissione viene redatto un verbale dei lavori, sottoscritto dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso segretario verbalizzante. Nel verbale di seduta saranno annotati sommariamente ma chiaramente, il committente, l'oggetto, il numero di protocollo e del registro sismico, e, estensivamente, il parere obbligatorio e motivato adottato dalla Commissione. L'elenco dei verbali sarà raccolto in apposito registro anche digitale, a cura del segretario verbalizzante;
8. Ad ogni verbale, saranno allegate le dichiarazioni di astensione per incompatibilità/ conflitto di interessi, trasmesse dai componenti della Commissione, che costituiranno parte integrante e sostanziale dello stesso;
9. Il verbale dei lavori di ogni seduta, unitamente alle istanze oggetto di esame e all'istruttoria tecnica effettuata dalla Commissione, sono trasmesse al dirigente del III Settore (Ufficio Rischio Sismico), che procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, in coerenza con le valutazioni della Commissione;
10. La Commissione Sismica potrà sempre chiedere, per il tramite del dirigente del III Settore, integrazioni alla Parte nel merito del procedimento sismico per cui è stata chiamata ad esprimersi, assegnando un termine di 30gg per la relativa trasmissione. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Commissione sarà comunque tenuta ad esprimere il proprio parere;
11. A seguito dell'istruttoria tecnica, la Commissione esprimerà il proprio parere in maniera chiara ed inequivocabile, in maniera tale da consentire al Dirigente del III Settore – Ufficio Rischio Sismico – l'adozione del provvedimento di Autorizzazione/Diniego in ordine all'istanza di Parte. I pareri rilasciati dalla Commissione Sismica non possono essere rilasciati "con condizioni";
12. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma

limitatamente all' illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere;

13. Il Presidente deve tempestivamente informare il Dirigente del III Settore allorquando ravvisi la sussistenza di elementi di reato;
14. Il Presidente deve tempestivamente informare il Dirigente del III Settore allorquando sussistano le condizioni di decadenza o di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un membro della Commissione.
15. Il Presidente deve vigilare sul regolare funzionamento della Commissione, i cui lavori debbono svolgersi in conformità al presente Regolamento. A tal proposito, almeno con cadenza annuale e, comunque, quando ne ravvisi la necessità, deve relazionare, proponendo anche osservazioni, sullo svolgimento delle attività e funzioni di competenza della commissione.

ART. 7 - DURATA – PROROGA - SOSTITUZIONE - DECADENZA

1. La Commissione Sismica ha durata TRIENNALE a far data del Decreto di nomina del Sindaco;
2. La Commissione Sismica può essere prorogata di sei mesi, per una sola volta, con apposito Decreto del Sindaco;
3. La sostituzione di membri effettivi della Commissione, per dimissioni, motivi disciplinari o altre motivazioni, avverrà attraverso il subentro dei corrispondenti componenti supplenti. Il dirigente del III Settore darà atto con proprio provvedimento della avvenuta sostituzione;
4. Il componente sostituito resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni;
5. I componenti della Commissione Sismica non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi;
6. Comporteranno la decadenza dall'incarico di componente della Commissione Sismica:
 - a. L'avverarsi di motivi costituenti incompatibilità e/o conflitti d'interessi per lo svolgimento dell'incarico;
 - b. Azioni negligenti e lesive perpetrate nei confronti dell'Ente Comunale;
 - c. Errore professionale effettuato e comprovato nell'esercizio dei compiti affidati quale componente della Commissione Sismica.
7. I professionisti componenti della Commissione, inoltre, decadono automaticamente dal loro incarico se risultano assenti ingiustificati per più di 3 (tre) riunioni consecutive dalla Commissione Comunale per il Rischio Sismico. In tale circostanza il Presidente della Commissione da comunicazione scritta al dirigente del III Settore che attiverà la procedura per la sostituzione del professionista. Nel caso in cui l'assenza ingiustificata per più di 3 (tre) riunioni consecutive riguardi il Presidente di Commissione, il dirigente del III Settore provvederà ad attivare direttamente la procedura per la sostituzione dello stesso.
8. Dalle short list, costituite a seguito di Avviso Pubblico, si potrà attingere, per tutta la durata di validità

della Commissione, in tutti i casi in cui venga meno oltre che il componente titolare della Commissione, anche l'eventuale componente supplente nominato.

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER SPESE ISTRUTTORIE E DI FUNZIONAMENTO

- Con decreto dirigenziale n. 362 del 05 agosto 2020 veniva approvato il modello modificato ed integrato di MISURA DEL CONTRIBUTO da corrispondere per lo svolgimento delle attività di istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 ss.mm.ii., già allegato alla D.G.R. n° 316 del 28/06/2012 avente ad oggetto "*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*". In particolare è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, per le pratiche soggette a:
 - Autorizzazione Sismica;
 - Attestazioni di Presentazione del Progetto;
 - Lavori privi di Rilevanza;
 - Deposito sismico.
- Si precisa che il versamento del contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti a Provvedimento Sismico.
- Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (U.S.) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle (U.S) facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
- Il contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n.9 ss.mm.ii., sarà disposto in favore del Comune e versato in un'unica soluzione tramite bonifico bancario su codice IBAN IT5500538714900000001425687 intestato al Comune di Caserta - Servizio Tesoreria – cap. 227 con la seguente causale "*Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 - Autorizzazione Sismica / Deposito Sismico / Attestazione di Presentazione del Progetto / Lavori privi di rilevanza / Valutazione Sicurezza*" indicando il nominativo o il Codice Fiscale del soggetto che versa.
- Con dette risorse si provvederà a coprire il 90% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione, e attività accessorie, di cui al presente Regolamento e per il restante 10% a coprire le spese comunali per la conservazione ed archiviazione delle pratiche.

- Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al committente un ulteriore versamento a titolo di "Diritti di segreteria". L'importo di tali diritti verrà fissato attraverso apposito Atto di Consiglio Comunale.

ART.9 CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE SISMICA

1. L'indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, come previsto dalle disposizioni normative regionali riportate nell'articolo che precede, è fissato in misura pari al 90% del contributo introitato dal Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti.
2. Il contributo spettante ai singoli componenti della Commissione viene così suddiviso:

- Presidente art. 3, comma 2, lett. a)	30,00 % del 90,00 %
- componenti Ingegnere/Architetto, art. 3, comma 2 lett. b)	2 x 15,00 % = 40% del 90,00 %
- componente Geom., art. 3, comma 2, lett c)	1 x 15,00 % = 10% del 90,00 %
- componente Geologo art. 3, comma 2, lett. d)	1 x 15,00 % del 90,00 %
	TOTALE 90,00%
3. Gli importi sono da intendersi comprensivi di spese, rimborsi, iva e contributi previdenziali.
4. Per ciascuna pratica, nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo.
5. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.
6. Le restanti risorse pari al 10% saranno destinate ai costi di funzionamento della Commissione, al materiale d'ufficio, ai costi postali, ecc.
7. Gli stessi compensi saranno spettanti ai componenti supplenti relativamente alle pratiche esaminate.

ART.10 RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme di legge, con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza del provvedimento sismico e quello allegato all'istanza del titolo abilitativo edilizio

ART. 11 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al DPR 380/2001 e ss.mm.ii., alla legge regionale 9/1983 e ss.mm.ii., al Regolamento regionale 4/2010 e ss.mm.ii., nonché a tutte le vigenti disposizioni di legge.

ART.12 AGGIORNAMENTO E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sarà aggiornato ogni qualvolta interverranno modifiche introdotte dalle norme di rango superiore (norme nazionali, regionali, ecc.) richiamate nel presente regolamento, e modifiche di carattere operativo e formale. L'aggiornamento del Regolamento, se scaturente da aggiornamenti normativi, avverrà con Determinazione del Dirigente III Settore
2. Le eventuali modifiche al presente regolamento, non scaturenti da modifiche normative, e di carattere operativo e formale dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 13 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Il presente regolamento, è pubblicato sul sito dell'Ente nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

ART. 14 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della ex legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la parte non abrogata, e dal D.Lgs. 101/2018 (cosiddetto "decreto privacy") che recepisce formalmente il GDPR, General Data Protection Regulation - regolamento UE 2016/679), nella normativa italiana, in vigore dal 19 settembre 2018.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il regolamento abroga e sostituisce qualsiasi disposizione e procedimento precedentemente posto in essere da questa amministrazione in ordine all'istituzione e il funzionamento della Commissione sismica di cui all'art. 4/bis della Legge Regionale 7 gennaio 1983, n. 9. e ss.mm.ii.